



Proposta n. 97

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.177 del 22/02/2022

Oggetto:	Liquidazione diritti di rogito anni 2015-2018
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 13 del 28.05.2020, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti:

- Visti gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Richiamato il DM MEF del 23.01.2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" in attuazione dell'art. 1 comma 629 L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment, regime a cui è sottoposta la fattura in oggetto del presente atto;

Visto il disposto dell'art.163 del D. Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3 e 5:

Richiamato il punto 8 del principio contabile All. 4/2 "Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria" e successive modifiche ed integrazioni

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese e liquidazioni facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

Premesso che: il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 prevede che i diritti per il rogito dei contratti, in forma pubblica amministrativa, siano da riconoscere:

- ai segretari delle fasce A e B, che prestano servizio in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di dirigente;
- ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei dirigenti; tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016 e n. 446/2017, Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016 e n. 2586/2017, Monza n. 46/2017, Parma n. 250/2017, Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017, Potenza n. 411/2017, Taranto n. 3269/2016, Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017);
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/7/2018;

Premesso che: la Dott.ssa Rosaria Di Blasi, iscritta all'Albo dei segretari comunali e provinciali, ha svolto le funzioni di Segretario Generale in questo comune dal 1.4.2008 al 31.8.2019 dove non è stato impiegato personale di qualifica dirigenziale;

Premesso inoltre che:

- in relazione ai diritti di rogito, la Corte dei conti del Veneto (n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha ritenuto che IRAP e oneri contributivi riflessi rimangono a carico del bilancio dell'ente;
- presupposto, dell'articolata e condivisibile decisione della Corte, è la natura "retributiva" dei diritti di rogito;
- i diritti, infatti, fanno parte del trattamento economico complessivo dei segretari ai sensi dell'art. 37 del CCNL 16/5/2001;
- i diritti, quindi, sono parte della retribuzione, principio che è stato confermato dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali;
- l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, è stata istituita dal d.lgs. 446/1997;
- l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 individua, quale presupposto dell'imposta, l'esercizio abituale di una "attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi";
- la Corte dei conti Veneto ha desunto che, considerato il presupposto impositivo, non è possibile ritenere che l'IRAP gravi su soggetti che non svolgono un'attività autonomamente organizzata, quali i lavoratori dipendenti sia privati, che pubblici e tra questi i segretari comunali;
- la Corte dei conti del Veneto, inoltre, richiamando la deliberazione n. 34/2007 della Sezione Emilia Romagna, ha espresso un principio decisivo: traslare l'imposta dall'ente al lavoratore trasformerebbe l'IRAP da imposta reale a imposta sul reddito, in modo del tutto improprio;
- la risoluzione n. 123/E del 2/2008, dell'Agenzia delle Entrate, conferma tale orientamento;
- l'Agenzia ha rilevato che una interpretazione diversa modificherebbe nella sostanza la disciplina del tributo del d.lgs. 446/1997, al quale "è estranea l'ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege";

Premesso inoltre che:

- in merito al trattamento del contributo ex CPDEL (ente soppresso e confluito nell'INPDAP, poi trasferito in seno all'INPS con la riforma del 2011,), i Giudici contabili hanno osservato come l'art. 2, comma 2, della legge 335/1995 disciplini, in conformità al Codice civile, le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici;
- la norma stabilisce che una quota sia a carico del datore di lavoro ed una quota diversa sia a carico del lavoratore;
- l'art. 2115 del Codice civile, poi, prevede che: "Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza";
- la Corte, pertanto, in relazione ai diritti di rogito ha registrato l'assenza di norme che derogano sia al principio di cui all'art. 2115 del Codice civile, sia alla specifica disposizione di cui alla legge n. 335/1995;
- ne consegue che gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra comune e segretario, secondo le regole ordinarie;
- per le ragioni di cui sopra, i diritti di rogito sono riconosciuti al segretario senza trattenere l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dell'ente;
- il Giudice del Lavoro, quando è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione ha stabilito che gli oneri contributivi debbano essere ripartiti tra ente e segretario non rivenendo una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017; Tribunale di Parma n. 250 del 26/10/2017);

premessi infine che:

- l'art. 37 del CCNL segretari comunali e provinciali 16/5/2001 ha stabilito che per il calcolo del limite massimo dei diritti si considerino i valori di: trattamento stipendiale; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; retribuzione di posizione; maturato economico annuo, se spettante; rimane esclusa solo la retribuzione di risultato;

- la medesima norma è stata riproposta dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali;
- di conseguenza, il limite del quinto dello stipendio in godimento del segretario ammontante nei vari anni risulta rispettato in base ai diritti di rogito per i contratti ricevuti dal segretario nel periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2018;
- con riferimento all'art. 183 comma 6 del TUEL (e all'art. 9 del DL 78/2009), il sottoscritto attesta di aver accertato che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto inoltre conto che :

- La Dott.ssa Rosaria Di Blasi è stata Segretario Comunale dal 01/04/2008 al 31/08/2019;
- La Dott.ssa Anna Maria Scarfi ha svolto le funzioni di Vice Segretario Comunale negli anni 2015 e 2016;
- La Dott.ssa Claudia Giannini ha svolto le funzioni di Vice Segretario Comunale negli anni 2017 e 2018

Verificato che per quanto attiene ai diritti di rogito relativi degli anni dal 2015 al 2018 da corrispondere al Segretario Comunale ed ai Vice Segretari che si sono avvicendati, il prospetto sottoriportato indica gli importi incassati e quanto può essere liquidato ad ogni beneficiario:

anno	incassato	1/5 stipendio	liquidabile	di blasi	scarfi	giannini
2015	10.383,70	14.565,32	10.383,70	7.020,96	3.362,74	0
2016	9.057,47	14.551,41	9.057,47	8.443,29	614,18	0
2017	6.289,13	14.449,19	6.289,13	4.024,75	0	2.264,38
2018	10.509,11	14.514,55	10.509,11	8.230,20	0	2.278,91

Considerato che però durante il suddetto periodo sono stati accantonati complessivamente per la corresponsione dell'emolumento risorse per euro 25.571,89 per cui è necessario corrispondere al momento quanto disponibile ripartendo in maniera proporzionale il compenso (dott.ssa Di Blasi 76.49% - dott.ssa Scarfi 10.97% - dott.ssa Giannini 12.54%);

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme come indicato nel dispositivo della presente determina per le attività svolte dal Segretario Comunale ed in sua assenza dal Vice Segretario;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

DISPONE e AUTORIZZA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di liquidare, per le motivazioni sopra esposte i diritti di rogito riferiti agli anni 2015-2018 a favore del Segretario Comunale e del Vice Segretario Comunale secondo quanto analiticamente indicato di seguito per un totale complessivo di quanto accantonato di euro 25.571,89:

anno	imp	cap	art	oggetto	Segretario Di Blasi	Vice Scarfi	Vice Giannini	
2021	2000938	41	10	Diritti di rogito 2015-2018	14.784,36	2.121,14	2.423,22	dipendenti e assimilati
2021	2000939	41	13	servizi generali - Oneri riflessi	3.518,68	504,83	576,73	C.P.D.E.L. Roma - 4056
2021	2000940	67	1	servizi generali - Irap	1.256,67	180,30	205,67	Regione Toscana - IRAP-

3. Di dare atto che la scadenza del termine per il pagamento è da considerare il mese di Febbraio 2022;

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Maurizio Lischi Responsabile dei Servizi Generali, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
5. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Collesalveti, 22/02/2022

**Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli**

